



Prot. n. 4852

Mandello del Lario, 27/09/2023

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO CRAIA MASSIMILIANO (C.F. CRAMSM69H08D708C) E IL SIG.CUTOLO FERDINANDO (C.F. CTLFDN94P17L245C)

INCARICO PERSONALE ATA ART. 59 CCNL 29.11.2007

Vista la domanda di riposo per allattamento presentata in data 22/09/2023 dell'insegnante CAPUTO SABRINA, titolare di contratto a tempo determinato su posto di Lingua Inglese per 24 ore settimanali dal 01/09/2023 al 31/08/2024 presso la Scuola Primaria di Mandello del Lario;

Vista la necessità di coprire le 5 ore lasciate dall'insegnante per il periodo dal 25/09/2023 al 02/05/2024;

Considerato che le graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniore, di posto comune della scuola primaria sono esaurite;

Visto che l'insegnante **CUTOLO FERDINANDO**, nato a Torre Annunziata (NA) il 17/09/1994 e residente a Ottaviano (NA), già destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente per l'insegnamento di Ed.Motoria nella scuola PRIMARIA DI MANDELLO DEL LARIO per 16 ore settimanali di servizio fino al 30/06/2024, è disponibile ad effettuare le 5 ore di lezione;

Considerato che il Sig. Cutolo Ferdinando è titolare presso l'ICS di Bellano con contratto a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Scolastico;

Premesso altresì che l'Art. 59 del CCNL su citato, prevede per il personale ATA la possibilità di accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede;

SI STIPULA

Il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di **DOCENTE supplente temporaneo per la sostituzione di SABRINA CAPUTO (C.F. CPTSRN09M47C261Q) assente dal 25/09/2023 al 02/05/2024, per un posto di Lingua Inglese, con decorrenza dal 27/09/2023 e cessazione al 02/05/2024,**

per 5 ore settimanali di lezione presso LCEE80401N (primaria di MANDELLO DEL LARIO).

Le prestazioni proprie del profilo professionale di **DOCENTE SCUOLA PRIMARIA**, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed e' pari a € 21.819,63 (importo comprensivo della 13^mensilità) come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 5/24mi.

La spesa relativa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per LOMBARDIA corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7593.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti e l'accertata non idoneità al servizio.

Il presente contratto non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Integrato del Tesoro in quanto rientra nelle fattispecie previste dalla C.M. nr 771/2008 al punto 3 comma 5.

Pertanto si invia in forma cartacea alla RTS per il previsto pagamento in forma provvisoria e per il controllo.


Al Sig.CUTOLO FERDINANDO viene consegnata copia del codice di comportamento riportato nel vigente CCNL, con l'obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto.

Il Sig.CUTOLO FERDINANDO dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

Firma per accettazione

Ferdinando Cutolo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimiliano Craia

